

Adempimenti e corretta gestione dei rifiuti da manutenzione

✓ Stefano Maglia, Miriam Viviana Balossi

Premessa

Senza richiamare in questa sede tutte le riflessioni svolte in tema di produttore di rifiuti di cui al ns. precedente articolo pubblicato in questa stessa Rivista (1), s'intende ora dar conto della particolare e complessa ipotesi della corretta gestione dei rifiuti da manutenzione, con particolare riferimento all'individuazione del produttore, agli obblighi documentali (MUD, registri e formulari) e alla disciplina del deposito temporaneo.

I rifiuti da manutenzione nel Testo unico ambientale

Innanzitutto, va precisato che il **D.Lgs. n. 152/2006** si occupa espressamente dei rifiuti derivanti da manutenzione in due sole sedi:

- l'**art. 230** concerne la sola attività di manutenzione delle reti ed infrastrutture, e trattandosi di un aspetto assai particolare, non sarà oggetto di trattazione in questa sede;
- l'**art. 266**, comma 4, precisa che «i rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività».

Bisogna innanzitutto soffermare l'attenzione proprio su quest'ultima disposizione, in quanto può essere oggetto di interpretazioni contrastanti: secondo una prima posizione, l'aggettivo «sanitaria» si riferirebbe sia a manutenzione, sia ad assistenza, sicché l'art. 266, comma 4, riguarderebbe meramente quelle attività di assistenza e manutenzione che si svolgono in ambito sanitario.

Viceversa, chi scrive ritiene di aderire ad un'altra **interpretazione** (2), secondo la quale la disgiunzione logica «o» separa la generica attività di manutenzione dalla specifica assistenza sanitaria: tale posizione non solo si conforma alla grammatica italiana e si colloca nel solco dei principi generali di diritto tra i quali vi è un brocardo latino che recita «*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*» («dove la legge ha voluto ha detto, dove non ha voluto ha taciuto») ma, in sintonia con una *ratio* garantista, disciplina due fattispecie che per le loro peculiarità derogano alla gestione dei rifiuti *tout court*.

La tematica dei rifiuti da manutenzione coinvolge un nu-

mero sempre maggiore di operatori, sia manutentori sia clienti di questi, al fine di attuare insieme una corretta ed efficace gestione dei rifiuti prodotti.

In osservanza alla disciplina generale relativa alla nozione di produttore, emerge che tendenzialmente **il manutentore, la cui attività di manutenzione ha prodotto rifiuti (3), è il produttore**.

In quanto tale, su costui grava l'**onere di classificare correttamente i rifiuti** prodotti: posto che **la legge non prescrive alcun obbligo di effettuare le analisi**, ciò dovrà essere preso in considerazione laddove il produttore non sia in grado di attribuire il CER corretto (resta, peraltro, inteso che tra il manutentore ed il suo cliente può essere stabilito apposito accordo al fine di assolvere all'obbligo di corretta classificazione dei rifiuti).

Seguendo l'interpretazione qui proposta, il manutentore, una volta prodotti i rifiuti, classificati e imballati, prosegue con la loro gestione: poiché secondo l'art. 266, comma 4, i rifiuti «si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività», ovvero quella del manutentore, quest'ultimo li trasporterà dalla sede del cliente, luogo effettivo di produzione, alla sua.

Secondo le regole generali sul trasporto di rifiuti di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, **ogni trasporto di rifiuti derivanti dall'attività di manutenzione dovrà essere accompagnato dal formulario di identificazione** (sfuggono a questa regola solo le ipotesi di cui al comma 4 del citato articolo, ovvero il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico ed il trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato dal produttore stesso, in modo occasionale e saltuario,

Note:

✓ Studio Stefano Maglia - Consulenze legali ambientali.

(1) S. Maglia, M.V. Balossi, *La corretta individuazione del produttore di rifiuti*, in questa Rivista, 2007, 5, pag. 383.

(2) Peraltro confortata da P. Pipere, *Corso Testo Unico Ambientale*, Perugia, 20-22 marzo 2007.

(3) Art. 183, comma 1, lett. b):

«produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti». Si segnala che il II Decreto correttivo, approvato in I lettura dal Consiglio dei Ministri il 13 settembre 2007, non apporta modifiche alla nozione di produttore.

che non ecceda la quantità di 30 Kg o 30 l, nonché la movimentazione dei rifiuti in aree private).

Chi scrive suggerisce di indicare nello spazio riservato alle Annotazioni del formulario che il rifiuto è stato prodotto fuori sede: infatti, in caso di verifica, gli organi di controllo potrebbero effettuare una contestazione (se il rifiuto è stato prodotto dal manutentore presso la propria sede, come mai si è realizzato un trasporto?), e tale precisazione giustificerebbe la «finzione normativa» autorizzata dall'art. 266, comma 4.

Tale adempimento documentale è poi strettamente connesso con un altro: l'art. 212, comma 8 prescrive che «le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno non sono sottoposte alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 7 e sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali a seguito di semplice richiesta scritta alla sezione dell'Albo regionale territorialmente competente senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e all'idoneità tecnica e senza che vi sia l'obbligo di nomina del responsabile tecnico.

Tali imprese sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'Ambiente 28 aprile 1998, n. 406».

Posto che «l'**iscrizione all'Albo** è requisito per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi» (art. 212, comma 5), il rispetto delle condizioni di cui al sopraccitato comma 8, rende possibile l'iscrizione all'Albo in via semplificata (in questo caso, però, spetta al manutentore sapere con esattezza i quantitativi trasportati). Una volta compiuto il trasporto e giunto presso la propria sede, il manutentore dovrà adempiere ad un altro obbligo: **la tenuta del registro di carico e scarico** di cui all'art. 190 (4).

Su tale registro, il cui modello è ancora attualmente previsto nel D.M. 1° aprile 1998, n. 148, devono essere annotate tutte le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti (origine, quantità, caratteristiche, destinazione, data del carico, data dello scarico, mezzo di trasporto, metodi di trattamento).

Le annotazioni devono essere effettuate, per il produttore, almeno entro dieci giorni lavorativi dall'effettuazione del trasporto e, per effetto del D.Lgs. n. 152/2006, attualmente i registri non devono più essere vidimati, ma solo numerati, e non è più necessario l'utilizzo del modulo continuo, ma è sufficiente la normale carta A4.

Rispettati tali adempimenti, il manutentore-produttore potrà realizzare presso la sua sede (luogo di produzione dei rifiuti) un deposito temporaneo di rifiuti.

Per **deposito temporaneo di rifiuti ex art. 183, comma 1, lett. m)**, si intende il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

2) i **rifiuti pericolosi** devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti **modalità alternative, a scelta del produttore**:

2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

oppure

2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

oppure

2.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;

3) i **rifiuti non pericolosi** devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:

3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

oppure

3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

oppure

3.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;

4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

Nota:

(4) Sul punto si segnala che il Secondo decreto di modifica del D.Lgs. n. 152/2006, citato in nota (3), prevede l'esonerazione da tale adempimento solo per i piccoli imprenditori artigiani di cui all'art. 2083 cod. civ. che non hanno più di tre dipendenti.

Il deposito temporaneo, in quanto rappresenta un'attività precedente alla fase di gestione vera e propria dei rifiuti, non abbisogna di alcuna autorizzazione, sicché costituisce deroga espressa, sempre che il produttore rispetti le condizioni prescritte dall'art. 183.

Si fa presente che l'alternatività dei limiti temporali o quantitativi dei rifiuti in deposito è rimessa alla scelta del produttore, ma, in un'ottica garantista, il secondo Decreto correttivo di modifica del D.Lgs. n. 152/2006 (5) prevede che la modalità scelta venga preventivamente annotata sui registri (e ciò per una maggior tutela in caso di controllo).

Raggiunti tali termini, il produttore intraprenderà una seconda fase di gestione dei rifiuti, ovvero li avvierà a recupero/smaltimento presso impianti di destinazione a ciò deputati: da lui, dunque, partirà un nuovo ciclo di gestione con conseguente rispetto dei prescritti adempimenti documentali (formulario di trasporto e registro).

Infine, ex art. 189, comma 3, «le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi ... comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività».

Si tratta del cd. **MUD**, un adempimento documentale che ha rilievo solo ai fini statistici (6), ma che deve essere

obbligatoriamente assolto, salvo incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 258, comma 1.

Da ultimo, si tenga presente che sul piano sanzionatorio, il manutentore, quale produttore dei rifiuti, risponde, in caso di violazione della presente disciplina, come qualsiasi altro soggetto che se ne renda responsabile, secondo le norme previste dalla Parte IV, Titolo VI, D.Lgs. n. 152/2006: in particolare, può incorrere nelle sanzioni per abbandono di rifiuti (art. 255), per attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256), per violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258), di traffico illecito di rifiuti (art. 259) e di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260).

Note:

(5) Si rammenta che è stato approvato in prima lettura dal Governo il 13 settembre 2007.

(6) Sul punto si segnala che il II Decreto di modifica del D.Lgs. n. 152/2006 prevede l'esonero da tale adempimento per gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 cod. civ. con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro, le imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, e le imprese che non hanno più di cinque dipendenti.

RIVISTA

ISL Igiene & Sicurezza del Lavoro - I Corsi

Mensile di aggiornamento giuridico e orientamento tecnico

Periodicità: Mensile

Prezzo Abbonamento: € 100,00



È il mensile di **formazione** ed **informazione** in tema di **sicurezza del lavoro** diretto a tutti i professionisti del settore. «I Corsi» approfondiscono gli argomenti più significativi attraverso un **programma articolato per «lezioni»**, consentendo al lettore di seguire un vero e proprio iter di apprendimento.

Compreso nel prezzo dell'abbonamento la possibilità di scaricare da Sicurezzambiente Web in formato pdf la rivista ancora in fase di stampa e le check list di autovalutazione, che permetteranno di verificare l'apprendimento relativo ai singoli corsi.

Per informazioni

- **Servizio Informazioni Commerciali**

(tel. 02.82476794 - fax 02.82476403)

- **Agente Ipsoa di zona** (www.ipsoa.it/agenzie)

- **www.ipsoa.it**